



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 10/01/2020

Spett.le Cliente

**Studio Tributario - Commerciale**

**Fabrizio Masciotti**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

sito web: [www.studiomasciotti.it](http://www.studiomasciotti.it)

### Oggetto

**Imputazione a Conto Economico 2019 di**

**“Costi” e “Ricavi” di competenza 2019 fatturati e/o ricevuti  
tramite Sdi nel 2020**

(regole che trovano applicazione per le imprese in contabilità ordinaria):

- **Chiedere ai fornitori e farci avere le eventuali fatture di acquisto, non ancora consegnateci, di competenza 2019** (si tratta delle fatture dei fornitori datate e/o ricevute tramite Sdi nel 2020, ma di competenza del 2019);
- **Comunicarci gli eventuali ricavi di competenza 2019 le cui fatture riportano la data del 2020** (si tratta delle fatture attive datate ed emesse nel 2020, ma di competenza del 2019).

*Fabrizio Masciotti*

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

Spettabile Cliente, poiché siamo prossimi alla rilevazione delle scritture di chiusura dell'anno 2019, con la presente intendo ricordarVi che, nel rispetto del principio della competenza economica, si dovrà imputare nel Bilancio dell'anno 2019 (ed in particolare, nel Conto Economico) anche:

- ❖ tutti i costi di competenza dell'anno 2019 per i quali:
  - non sono ancora state emesse/inviate le relative fatture da parte dei fornitori oppure
  - sono state emesse le relative fatture dai fornitori ma sono arrivate tramite lo Sdi soltanto nel 2020 (ma si riferiscono al 2019);
  
- ❖ tutti i ricavi di competenza dell'anno 2019 per i quali sono state emesse le relative fatture soltanto nel 2020.

Al riguardo si ricorda che, nel rispetto del principio della competenza economica:

- un costo/ricavo per servizio è di competenza dell'anno 2019, se tale servizio è stato completato nell'anno 2019 (indipendentemente dalla data di pagamento e di fatturazione); ad esempio:
  - un "servizio di trasporto" completato nell'anno 2019 è di competenza dell'anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa e pagata nel 2020;
  - un "servizio di ristrutturazione edile o di installazione di un impianto fotovoltaico" completato nell'anno 2019 è di competenza dell'anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa e pagata nel 2020;
  - una "provvigione" afferente un affare concluso nel 2019 è di competenza dell'anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa e pagata nel 2020;

- una “servizio di noleggio” espletato nel 2019 è di competenza dell’anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa e pagata nel 2020;
  - un “servizio di utenza telefonica” fruito nel 2019 è di competenza dell’anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa e pagata nel 2020;
  - un “servizio di consulenza legale” fruito nel 2019 è di competenza dell’anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa e pagata nel 2020;
- un costo/ricavo per vendita di beni è di competenza dell’anno 2019, se tale bene è stato consegnato/spedito all’acquirente nell’anno 2019 (indipendentemente dalla data di pagamento e di fatturazione); ad esempio:
- un costo/ricavo per la “vendita di un PC” consegnato o spedito nell’anno 2019 (d.d.t. del 2019) è di competenza dell’anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa (in modalità “differita”) e pagata nel 2020;
  - un costo/ricavo per la “vendita di una vasca idromassaggio” consegnata o spedita nell’anno 2019 (d.d.t. del 2019) è di competenza dell’anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa (in modalità “differita”) e pagata nel 2020;
  - un costo per “l’acquisto di carburante” il cui rifornimento e consumo è avvenuto nell’anno 2019 è di competenza dell’anno 2019 ancorché la relativa fattura viene datata, emessa (in modalità “differita”) e pagata nel 2020.

**IMP.:** Quindi, al fine di permetterci di contabilizzare correttamente i costi e i ricavi nel corretto esercizio di competenza:

- Vi invitiamo a richiedere ai fornitori di emettere la fattura per beni e servizi di competenza 2019 e di segnalarci a noi entro fine Gennaio 2020:

- ✚ le fatture afferenti ai costi di servizi di competenza dell'anno 2019 che eventualmente vengono emesse/inviate allo Sdi dal fornitore nel 2020;
  - ✚ le fatture afferenti ai costi di acquisto di beni ricevuti nell'anno 2019 (d.d.t. del 2019), che eventualmente vengono emesse/inviate allo Sdi dal fornitore nel 2020.
- Qualora la vostra impresa abbia espletato servizi nel 2019 fatturati nel 2020, oppure venduto beni nel 2019 fatturati nel 2020, ci dovrete fornire entro e non oltre fine gennaio 2020 la copia di cortesia delle fatture emesse nel 2020 (di competenza del 2019) oppure una tabella riepilogativa dei ricavi (al netto dell'Iva) di competenza del 2019 che verranno fatturati nel 2020.

N.B. Se la vostra impresa tiene la contabilità internamente (e non presso il nostro Studio), dovrete raccogliere le fatture e le informazioni sopra indicate e fare le registrazioni contabili che vi illustriamo di seguito (restiamo chiaramente a disposizione per l'assistenza ai fini della corretta registrazione contabile).

Registrazioni contabili relative alla corretta imputazione temporale dei costi e ricavi a fronte di fatture da emettere e da ricevere

Esempi di rilevazioni contabili dei costi di competenza 2019 le cui fatture sono state emesse dai fornitori nel 2020:

1. costi per servizi di consulenza o di utenze fruiti nell'anno 2019 ma le cui fatture sono state emesse/inviate allo sdi dai relativi fornitori soltanto nell'anno 2020. Tali fatture sono



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

rilevanti per imputare nel conto economico dell'anno 2019 i relativi costi di competenza attraverso la seguente scrittura contabile:

Al 31/12/2019 (rilevazione del costo di competenza 2019 a fronte di fatture da ricevere)

Costi per servizi* (C/E)	a	Debiti per fatture da ricevere (S/P)		
--------------------------	---	--------------------------------------	--	--

\* Nel libro giornale si dovrà specificare la natura del costo

Al momento del ricevimento della fattura datata 25/01/2020 (es. 25 Gennaio 2020)

Diversi	a	Debiti vs Fornitore		
Debiti per fatture da ricevere (S/P)				
Iva a credito*				

\* L'iva afferente alle fatture a cavallo dell'anno è detraibile a partire dal mese/trimestre di ricevimento della fattura

2. costi per beni ricevuti nell'anno 2020 ma le cui fatture sono state emesse dai relativi fornitori soltanto nell'anno 2020 (ad esempio perché si sono avvalsi della fattura differita). Tali fatture sono rilevanti per imputare nel conto economico dell'anno 2019 i relativi costi di competenza attraverso la seguente scrittura contabile:

Al 31/12/2019 (rilevazione del costo di competenza 2019 a fronte di fatture da ricevere)

Costi per acquisto beni* (C/E)	a	Debiti per fatture da ricevere (S/P)		
--------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

\* Nel libro giornale si dovrà specificare la natura del costo

Al momento del ricevimento della fattura datata 15/01/2020 (es. 15 Gennaio 2020)

Diversi	a	Debiti vs Fornitore		
---------	---	---------------------	--	--

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma  
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

<i>Debiti per fatture da ricevere (S/P)</i>			
<i>Iva a credito*</i>			
<i>* L'iva afferente alle fatture a cavallo dell'anno è detraibile a partire dal mese/trimestre di ricevimento della fattura</i>			
<b><u>Esempi di rilevazioni contabili dei ricavi di competenza 2019 le cui fatture sono state emesse dalla vostra impresa nel 2020</u></b>			
1. <u>prestazioni di servizi (es. trasporto, facchinaggio, consulenza) resi nell'anno 2019 non ancora fatturati in quanto (ad esempio perché) non ancora incassati</u>			
<i>Al 31/12/2019 (rilevazione del ricavo di competenza 2019 a fronte di fatture da emettere)</i>			
<i>Clienti c/fatture da emettere (S/P)</i>	a	<i>Ricavi* (C/E)</i>	
<i>* Nel libro giornale si dovrà specificare la natura del ricavo</i>			
<i>Al momento della emissione della fattura (non successiva al momento dell'incasso) (es. 15 Gennaio 2020)</i>			
<i>Crediti vs Clienti</i>	a	<i>Diversi</i>	
		<i>Clienti c/fatture da emettere (S/P)</i>	
		<i>Iva a debito</i>	
2. <u>Beni consegnati o spediti a Dicembre 2019 per i quali ci si avvale della fatturazione differita</u>			
<i>Al 31/12/2019 (rilevazione del ricavo di competenza 2019 a fronte di fatture da emettere)</i>			
<i>Clienti c/fatture da emettere (S/P)</i>	a	<i>Ricavi (C/E)</i>	
		<i>Iva a debito*</i>	

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma  
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

*\* Anche se la fattura non è stata ancora emessa, l'Iva è comunque esigibile nel mese di consegna/spedizione del bene ai sensi dell'art. 6 del Dpr 633/72*

*Al momento della emissione della fattura differita (15 Gennaio 2020: 15 del mese successivo alla consegna/spedizione del bene)*

Crediti vs Clienti

a

Clienti c/fatture da emettere (S/P)

Si precisa che:

- se l'impresa ha un anno fiscale non coincidente con l'anno solare ma a cavallo (ad es. 01/04/n - 31/03/n+1), le registrazioni contabili di accantonamento dei costi e ricavi di competenza a fronte di fatture da ricevere e da emettere deve essere effettuato con riferimento alla fine del proprio anno fiscale (es. al 31/03/n+1);
- **le suddette regole di comportamento contabile (e fiscale) connesse alla corretta applicazione del principio della competenza economica si applicano alle imprese in "regime di contabilità ordinaria"** (ossia a tutte le società di capitali, indipendentemente dal volume d'affari, e alle ditte individuali e alle società di persone che hanno superato determinati volumi di ricavi incassati/registrati); infatti, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata (in quanto i ricavi sono inferiori a 400.000 euro in caso di esercizio di attività di prestazioni di servizi e a 700.000 euro in caso di esercizio di altre attività), adottano il regime di contabilità semplificata "per cassa" (salvo opzione per la contabilità ordinaria) e conseguentemente i costi e ricavi concorreranno a formare il reddito fiscale dell'anno in cui sono stati rispettivamente pagati e incassati o registrati (in caso di opzione - triennale - del metodo della "registrazione"), indipendentemente, quindi dalla relativa competenza economica

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma  
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it



*Studio Commerciale e Tributario Masciotti*

C o n s u l e n z a   c o n t a b i l e ,   f i s c a l e ,   s o c i e t a r i a   e   d e l   l a v o r o

(salvo alcune eccezioni, quali ad esempio, gli ammortamenti, i risconti attivi pluriennali, ecc...).

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

*Dott. Masciotti Fabrizio*

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

*Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma*  
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | *email: info@studiomasciotti.it*